

Linee guida per la ripresa di tutte le forme di tirocinio e internato di tesi presso enti esterni all'Università

A seguito della dell'Ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, si trasmettono le nuove linee guida che sostituiscono quelle precedentemente trasmesse.

Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi forma di attività pratica svolta presso enti esterni su proposta dell'Ateneo. Per brevità, tutte le attività che ricadono sotto questa ampia definizione sono indicate nel presente documento come "tirocini" in senso omnicomprensivo.

Le linee guida si applicano a prescindere dalla regolamentazione specifica e dall'organizzazione pratica di ciascuna forma di tirocinio, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocinio.

Il DPCM del 26 aprile 2020 e le conseguenti disposizioni della Regione Lombardia hanno autorizzato la ripartenza di alcune attività lavorative, a condizione che le aziende siano in grado di garantire il rispetto di determinate regole in materia di igiene e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Grazie a questa disposizione è possibile programmare la ripresa anche dei tirocini presso soggetti terzi per i quali non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative, in base ai codici ATECO.

L'autorizzazione allo svolgimento di queste attività pratiche è subordinata alle seguenti condizioni:

1) che l'ente ospitante si impegni ad assicurare l'applicazione nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio e a rispettare le indicazioni riportate nella scheda tecnica allegata all'Ordinanza n. 566 della Regione Lombardia in materia di "Formazione professionale";

2) esclusivamente nel caso in cui l'ente ospitante sia un'azienda che usufruisce di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc), che sia garantito il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763;

3) esclusivamente per gli enti ospitanti soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità documentata, che sia garantita la certificazione di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico competente dell'ente ospitante;

4) che il soggetto promotore (l'Ateneo) abbia verificato la presenza delle condizioni di cui sopra attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del soggetto ospitante ed abbia inserito nel progetto formativo la modalità di svolgimento del tirocinio così come indicata dell'ente ospitante (modalità in presenza, a distanza o in forma mista);

Al fine degli adempimenti di cui al punto 4, si procede nel modo seguente.

A) sarà sufficiente acquisire la dichiarazione di assunzione di responsabilità il cui fac-simile viene allegato alle presenti linee guide e che invitiamo a pubblicare sulle eventuali pagine web dedicate ai tirocini e agli internati;

B) una volta acquisita da parte dell'ente ospitante la dichiarazione di cui al punto precedente, l'ufficio dovrà predisporre il progetto formativo specificando l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza di cui al punto 1), indicando le modalità di svolgimento; come individuate dal soggetto ospitante (modalità in presenza, a distanza o in forma mista);

C) per i tirocini sospesi, i contenuti di cui al punto precedente dovranno essere inseriti un apposito addendum il quale dovrà essere firmato dal tutor di Ateneo e dal tirocinante, così come accade per il progetto formativo;

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non potrà essere attivato o riattivato e dovrà essere interrotto qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare.

Si segnala che la [Comunicazione della Regione Lombardia dell'11 giugno 2020](#), ha individuato 3 possibilità alternative per la gestione dei tirocini durante il periodo di emergenza trascorso e ai connessi oneri di documentazione.